

## IL TRIBUNALE DI VERONA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio - Presidente

dott. Luigi Pagliuca - Giudice

dott. Cristiana Bottazzi - Giudice

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da (X,Y,Z,W e T)

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

**letto** il ricorso proposto dai sopra indicati ricorrenti per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

**ritenuta** la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti in (...) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

**rilevato** che i ricorrenti sono tra loro familiari (a seconda dei casi coniugi, parenti entro il secondo grado o affini entro il secondo grado) e, come emerge dalla documentazione in atti e come verificato ed attestato dal gestore, il loro sovraindebitamento ha una chiara origine comune (derivante dalla fideiussione da tutti prestata nell'interesse della fallita Alfa srl ed a favore – oggi – di Beta srl, comportante un debito in solido di euro 339.840,92, costituente per tutti la quasi totalità, o comunque la parte nettamente prevalente, dell'indebitamento). L'istanza è quindi stata legittimamente presentata in modo congiunto da tutti i ricorrenti, in applicazione del disposto dell'art 66, c. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari. La norma, infatti, è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCII l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata;

**ritenuto** opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte cinque distinte procedure di liquidazione, ciascuna relativa al patrimonio di ogni ricorrente. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro/agli altri ricorrente/i, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna delle cinque procedure, agli incombeni di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle cinque procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;

**considerato** che i ricorrenti hanno prodotto tutta la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII (norma da ritenersi applicabile alla fattispecie, nei limiti della compatibilità, stante il rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta

nel Titolo III CCII);

**rilevato che** al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

**rilevato** che tutti i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (X, Y e Z sono lavoratori dipendenti, mentre W e T sono pensionati), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

**ritenuta** la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come comprovato documentalmente e verificato anche dal gestore della crisi, gli stessi risultano gravati da ingenti debiti (senza considerare il compenso a favore dell'OCC, l'indebitamento è il seguente: (.....), tenuto conto anche dei costi da sostenere per il mantenimento proprio e del rispettivo nucleo familiare. Peraltro anche dalla vendita delle proprietà immobiliari in capo ai soli coniugi X e Y non è certo che potrà essere acquisita una provvista sufficiente a far fronte al debito di euro di euro 339.840,92, verso Beta srl (costituente quasi l'intero debito gravante su tali ricorrenti, in solido con gli altri) e comunque, considerati i tempi della vendita, la relativa provvista potrebbe essere acquisita solo a distanza di tempo, essendo invece il suddetto debito già scaduto ed immediatamente esigibile, sicché sussisterebbe comunque la condizione di sovraindebitamento *sub specie* di crisi, come definita dall'art. 2, c. 1 lett. a) CCII;

**ritenuto**, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

**considerato** che le quote di reddito da lasciare nella disponibilità dei singoli ricorrenti ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, tenuto conto dell'attuale stipendio o pensione e dei limiti di pignorabilità ex art 545 cpc richiamati dall'art. 268, c. 4 lett a), debbano essere stabilite nella seguente misura: (omissis).

**ritenuto che** al fine di garantire che le somme eccedenti il limite di cui al punto precedente siano effettivamente incamerate dalla procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente per ciascuna delle procedure (ad esclusione di quella di W, in quanto titolare di pensione inferiore al limite sopra indicato); 2) va ordinato al datore di lavoro di ciascun ricorrente o all'ente previdenziale di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) dovuto a ciascun ricorrente per stipendio o pensione, eccedente il limite mensile come sopra determinato, oltre che l'intera tredicesima mensilità ed ogni ulteriore emolumento (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura). Sui predetti conti correnti dovrà inoltre essere versata ogni ulteriore somma di pertinenza della singola procedura liquidatoria;

**ritenuto opportuno precisare che** con l'apertura delle procedure e del conseguente concorso dei creditori sull'intero patrimonio dei ricorrenti divengono di pertinenza del liquidatore le scelte sui tempi e sulle modalità di liquidazione dei beni e le relative determinazioni dovranno essere motivate, assunte e compendiate nel programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del giudice, ai sensi dell'art. 272, c. 2 CCI. La richiesta di apertura della liquidazione controllata, pertanto, non deve essere accompagnata da alcun progetto di liquidazione del patrimonio del debitore e, ove ciò invece avvenga, tale progetto non sarà in alcun modo vincolante per il

liquidatore e per il giudice che deve approvare il programma di liquidazione. Non spetta quindi al debitore stabilire se e quali beni debbano essere esclusi dalla liquidazione o comunque non appresi all'attivo o derelitti. Nella fattispecie, quindi, ogni scelta in merito alla liquidazione (o meno) delle vetture di proprietà dei ricorrenti (...) è rimessa al liquidatore e dovrà essere assunta, appunto, nel programma di liquidazione. Tuttavia, posto che tali vetture sono necessarie ai suddetti ricorrenti per i loro spostamenti (che, altrimenti, dovrebbero avvenire con mezzi pubblici, con incremento dei costi per il sostentamento), ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. e) in questa sede gli stessi possono essere autorizzati ad utilizzarle, in attesa delle determinazioni del liquidatore circa la loro destinazione;

**ritenuto che**, sempre in forza del disposto dell'art 270, c. 2 lett. e) CCII (sicché va esclusa la possibilità di applicazione dell'art. 147, c. 2 CCII, in forza del richiamo di cui all'art. 275, c. 2 CCII, possibile solo nei limiti della compatibilità e quindi non anche nel caso in cui vi sia – come nella fattispecie – una norma autonoma che disciplina la fattispecie in relazione alla liquidazione controllata) possano essere accolte le richieste di autorizzazione alla permanenza nelle abitazioni attualmente occupate e destinate tutte alla liquidazione. Al fine di contemperare l'interesse dei creditori alla vendita dell'immobile non occupato (circostanza che, di regola, rende il bene maggiormente appetibile e quindi potenzialmente maggiore il corrispettivo ricavabile) con l'esigenza abitativa del debitore e del suo nucleo familiare (ed anche con l'interesse di questi a ritardare il più possibile il momento in cui dovrà essere sostenuta la spesa per il reperimento di una collocazione abitativa alternativa) ritiene il Collegio che la permanenza nell'abitazione, per regola generale, possa essere autorizzata sino al momento (che dovrà essere indicato espressamente nel programma di liquidazione a cura del liquidatore) – in cui si dovranno concretamente iniziare le operazioni di vendita dell'immobile, con conseguente necessità per il liquidatore di averlo a disposizione, per subastarlo come libero. Qualora, nel caso concreto, la permanenza nell'immobile del debitore sino alla alienazione a terzi dovesse risultare di maggior interesse per gli stessi creditori il giudice delegato, su specifica e motivata istanza del liquidatore, potrà concedere la proroga del termine per il rilascio come sopra indicato;

**ritenuto che**, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

**considerato che** nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

**considerato che** il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

#### **P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCI

**1)** dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di: (...)

2) Nomina liquidatrice (...);

3) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

4) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;

5) Visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII autorizza:

- Z a continuare ad utilizzare la vettura (...), in attesa delle determinazioni del liquidatore circa la

sua destinazione;

- Y a continuare ad utilizzare la vettura (...), in attesa delle determinazioni del liquidatore circa la sua destinazione;

- X a continuare ad utilizzare l'attuale abitazione sino al momento (che dovrà essere indicato espressamente nel programma di liquidazione a cura del liquidatore) in cui si dovranno concretamente iniziare le operazioni di vendita dell'immobile, con conseguente necessità per il liquidatore di averlo a disposizione, per subastarlo come libero;

- W e T a continuare ad utilizzare l'attuale abitazione sino al momento (che dovrà essere indicato espressamente nel programma di liquidazione a cura del liquidatore) in cui si dovranno concretamente iniziare le operazioni di vendita dell'immobile, con conseguente necessità per il liquidatore di averlo a disposizione, per subastarlo come libero;

6) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti sino alla concorrenza dei seguenti importi: (....)

Il tutto con obbligo di tutti i ricorrenti (eccetto W) di mettere a disposizione del liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente per ogni singola procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti le quote di reddito sopra determinate ed ogni altra somma di pertinenza di ciascuna procedura. Il solo conto corrente relativo alla procedura di liquidazione controllata di W sarà aperto dal liquidatore nel momento in cui saranno apprese somme di pertinenza di tale procedura;

8) ordina ai datori di lavoro di (...), nonché all'INPS (quanto a...) di versare sul conto corrente della pertinente procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente il limite sopra indicato per ciascun debitore, oltre che l'intera tredicesima mensilità ed ogni ulteriore emolumento (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura);

9) dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per tutte le procedure;

- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di

insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC .

Verona, 13.9.2023

Il Giudice est. Dott. Luigi Pagliuca

La Presidente dott.ssa Monica Attanasio